

## Articolo attuale

### **Art. 20 Elezioni**

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Associati, i quali non possono rivestire altre cariche dell'Associazione e che è incaricato di:

- verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti nel rispetto di quanto citato all'art. 15;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- procedere allo scrutinio delle schede.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
- b) le candidature al Consiglio Direttivo sono nominative;
- c) le candidature al Collegio dei Revisori dei conti sono nominative;
- d) i voti delle elezioni sono raccolti in un'urna sigillata presente presso il luogo di svolgimento dell'assemblea.
- e) tutti gli Associati hanno diritto ad un solo voto. Gli Associati possono esprimere un massimo di 9 (nove) preferenze per le elezioni del Consiglio Direttivo e 5 (cinque) per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'urna viene aperta in presenza del Comitato Elettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di quanti tra gli Associati vorranno partecipare.

## Proposta modifica

### **Art. 20 Elezioni**

Tre mesi prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede ad indire le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Provvede inoltre alla nomina di un Comitato Elettorale che è composto da 3 (tre) Associati, i quali non possono rivestire altre cariche dell'Associazione e che è incaricato di:

- verificare i diritti di eleggibilità dei candidati alle cariche di Consigliere e di Revisore dei Conti nel rispetto di quanto citato all'art. 14;
- controllare il regolare svolgimento delle elezioni;
- procedere allo scrutinio delle schede.

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla predisposizione delle procedure per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle elezioni, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) le votazioni saranno effettuate con voto segreto sulle schede predisposte;
- b) le candidature al Consiglio Direttivo sono nominative;
- c) le candidature al Collegio dei Revisori dei conti sono nominative;
- d) i voti delle elezioni sono raccolti in un'urna sigillata presente presso il luogo di svolgimento dell'assemblea.
- e) tutti gli Associati hanno diritto ad un solo voto. Gli Associati possono esprimere un massimo di 9 (nove) preferenze per le elezioni del Consiglio Direttivo e 5 (cinque) per il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) l'urna viene aperta in presenza del Comitato Elettorale e del Consiglio Direttivo uscente e di quanti tra gli Associati vorranno partecipare.